



Ministero dell'Istruzione e del merito
ISTITUTO SUPERIORE "Taramelli – Foscolo"

Via L. Mascheroni, 53 - 27100 Pavia – Tel. 0382 079982 con sez. associate:

LICEO SCIENTIFICO STATALE "T. TARAMELLI" – Via Mascheroni, 53 - 27100 Pavia – Tel. 0382079982

LICEO CLASSICO STATALE "Ugo FOSCOLO" – Via Defendente Sacchi, 15 – 27100 Pavia - Tel. 038226886

IPSIA "L. CREMONA" – Via Marconi, 6 – 27100 Pavia - 0382469271

ITI "L. CREMONA" – Via Marconi, 6 – 27100 Pavia - 0382469271

email: PVIS01100Q@ISTRUZIONE.IT – PEC: PVIS01100Q@PEC.ISTRUZIONE.IT

C.F. 96073310185 – IPA: istfpv – Codice Univoco: UF2RTE

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E TABELLE DELLE SANZIONI

DELIBERA del Consiglio d'Istituto n.75 del 12/01/2026.

Premessa

Il presente Regolamento tiene conto della seguente normativa:

1. DPR 249 del 24/06/98 "Statuto delle studentesse e degli studenti";
2. DPR 235 del 21/11/2007 "Modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti" in vigore dal 2 gennaio 2008;
3. Direttiva 05/02/2007, n. 16 - Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;
4. Nota 15/03/2007, prot. 30/Dip./Segr. – Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
5. Direttiva del 30/11/2007, n.104 – Linee di indirizzo e chiarimenti in ordine alla normativa e tutela della privacy, con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
6. Nota Prot. N° 3602 del 31/07/2008 – Chiarimenti in ordine all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e conseguenti modifiche al Regolamento d'Istituto;
7. DL 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 – Tutela della salute nelle scuole;
8. Legge n. 71 del 2017 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo
9. Nota MIM 107190 del 19/12/2022 – Indicazioni sull'uso dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe;
10. Nota MIM 3392 del 16/06/2025 – Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione;
11. DPR 134 del 08/08/2025 - Regolamento concernente modifiche al DPR 249/98, recante lo Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria;
12. Patto di Corresponsabilità

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e mirano a rafforzare il senso di responsabilità, a ripristinare la correttezza dei rapporti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Ogni alunno è responsabile delle proprie azioni ed ha diritto di esporre le proprie ragioni prima dell'applicazione dell'eventuale sanzione disciplinare.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio della gradualità e, per quanto possibile, alla riparazione del danno.

Le sanzioni tengono conto della situazione personale dell'alunno, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Nessuna sanzione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

Qualora il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato, il Dirigente Scolastico presenterà denuncia all'autorità competente.

Provvedimenti ed atti relativi alle sanzioni saranno inseriti nel fascicolo personale dell'alunno e lo seguiranno nel trasferimento ad altra istituzione scolastica e/o nel passaggio ad altro grado di scuola.

Art. 1 **Sanzioni disciplinari**

Gli alunni che non ottemperino ai doveri per loro stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Regolamento d'Istituto, andranno soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari, secondo un criterio di gradualità e proporzionalità, a seconda della gravità e/o della reiterazione delle mancanze così come di seguito elencato:

- A.** richiamo verbale;
- B.** nota disciplinare sul registro di classe;
- C.** convocazione dei genitori;
- D.** riparazione del danno;
- E.** allontanamento dalle lezioni fino a due giorni;
- F.** allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni;
- G.** allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni;
- H.** allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni;
- I.** esclusione dallo scrutinio finale / non ammissione all'esame di maturità.

Le sanzioni di cui alle lettere A e B sono irrogate dal docente presente al fatto (o dal dirigente, se presente al fatto).

La sanzione di cui alla lettera C è irrogata dal docente coordinatore, dai docenti collaboratori del dirigente o dal dirigente.

La sanzione di cui alla lettera D si applica, previa delibera del Consiglio di Istituto, al responsabile, o alla famiglia se minore, in caso di provati danneggiamenti al patrimonio scolastico.

Le sanzioni di cui alle lettere E ed F sono irrogate dal Consiglio di classe.

Le sanzioni di cui alle lettere G, H ed I sono irrogate dal Consiglio di Istituto.

Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.

La sanzione dell'allontanamento può essere irrogata solo previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.

Nei periodi di allontanamento dalle lezioni non superiori a quindici giorni, è previsto un rapporto tra comunità scolastica, studente e genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

Art. 2

Procedure in caso di allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica (Lettere E-F-G-H-I)

- a) Il docente che rileva infrazione grave al regolamento segnala il fatto sul registro di classe e lo comunica al docente coordinatore o al collaboratore del dirigente.
- b) Il docente coordinatore o il collaboratore del dirigente che riceve la notizia valuta la gravità dell'infrazione anche attraverso eventuale istruttoria e informa il Dirigente.
- c) Il Dirigente, il coordinatore ed il collaboratore valutano la tipologia di sanzione da irrogare tra quelle previste dal Regolamento, nel rispetto del principio di gradualità e fatto salvo quanto previsto da specifiche norme. Nel caso la gravità dell'infrazione possa comportare la sospensione dalle lezioni, è aperto procedimento disciplinare nei confronti dell'alunno/a, che ne riceve notifica (se minore, l'atto è indirizzato alla famiglia), ed è convocato il Consiglio di Classe in seduta straordinaria. Nella convocazione sono inclusi i rappresentanti degli studenti e dei genitori.
- d) Alla seduta è convocato/a anche l'alunno/a responsabile, accompagnato/a dalla famiglia se minorenne, al quale è sempre data la possibilità di esporre le proprie ragioni. Tale esposizione può essere affidata ad una memoria scritta da indirizzare al Consiglio di classe.
- e) Il Consiglio di classe, esaminato il caso e sentito/a l'alunno/a, all'unanimità o a maggioranza delibera sull'irrogazione dell'eventuale sospensione fino a quindici giorni. Della seduta è

redatto verbale contenente il dispositivo, le motivazioni e la composizione dell'eventuale maggioranza.

- f) Qualora l'alunno/a non sia presente alla seduta (o la famiglia se minore), in apposito successivo incontro verbalizzato o tramite fonogramma, la famiglia (o l'alunno/a se maggiorenne) è informata dal docente collaboratore o dal coordinatore sulla sospensione e sul periodo di allontanamento dalle lezioni. Il Dirigente procede infine alla comunicazione ufficiale della sospensione, che riporta il dispositivo, la motivazione e le indicazioni sulle procedure di impugnazione. Il provvedimento viene annotato sul registro di classe.
- g) In caso ricorrano le condizioni per irrogare la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni, il Consiglio di Classe formula una proposta di sanzione e la trasmette al Consiglio di Istituto, insieme al verbale della seduta. Il Presidente del Consiglio di Istituto, sentito il dirigente, dispone la convocazione del Consiglio di norma entro tre giorni dalla proposta, e comunque nel tempo più breve possibile. Il Consiglio di Istituto, secondo il criterio della maggioranza assoluta, delibera sull'irrogazione dell'eventuale sanzione dell'allontanamento superiore a quindici giorni, che viene comunicata alla famiglia (all'alunno/a se maggiorenne) e annotata sul registro secondo quanto previsto al comma f).

Il procedimento dovrà concludersi improrogabilmente entro 30 giorni dalla contestazione, e comunque entro il termine delle lezioni.

Art. 3

Modalità di allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica

- a) Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni: il Consiglio di Classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'Istituto. Viene individuato in seno al Consiglio di Classe un docente incaricato di realizzare le attività.
- b) Allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni: il Consiglio di Classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale. La durata delle attività è commisurata all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Ove possibile, le attività si svolgono presso strutture ospitanti con le quali la scuola abbia stipulato apposita convenzione, anche attingendo all'elenco eventualmente predisposto dall'USR di cui al DPR 249/98 art. 4 c. 8 ter. È individuato un referente di Istituto per la realizzazione delle attività. In assenza di disponibilità di strutture ospitanti, le attività sono svolte in favore della comunità scolastica. Il mancato o parziale svolgimento delle attività viene considerato ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività, se svolte, sono computate nei tre quarti di orario annuale ai fini della validità dell'anno scolastico.
- c) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni: si fa riferimento al DPR 249/98 s.m.i. art. 4 commi 8 sexies, 9, 9 bis, 9 ter.

Art. 4
Comportamenti meritevoli di sanzione

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI
A) Non osservanza delle disposizioni organizzative	
1. Frequenza non regolare 2. Ritardi sistematici 3. Assenze non giustificate.	Convocazione dei genitori
1. Uso presenza accertata di materiale estraneo all'attività didattica.	Convocazione dei genitori
1. Possesso e uso di oggetti non appropriati con l'attività didattica.	Nota disciplinare
1. Uso di sigarette	Sanzione amministrativa - Nota disciplinare

1. Permanenza fuori dall'aula oltre il tempo consentito / uscita senza permesso	Nota disciplinare Allontanamento dalle lezioni fino a 2 gg
1. Uso del telefono cellulare e/o altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche. (cfr. art. 5)	Richiamo verbale Nota disciplinare Allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di 15 gg.

B) Mancanza nell'assolvimento dei doveri scolastici	
Negligenza abituale nell'assolvimento degli impegni di studio: 1 Non studiare, non eseguire i compiti assegnati. 2 Non prestare attenzione. 3 Non collaborare alle attività di gruppo. 4 Disturbare durante le lezioni. 5 Dimenticanza abituale e/o non disponibilità del materiale didattico necessario. 6 Disordine e non aggiornamento del materiale scolastico. 7 Mancata giustificazione dell'assenza	Nota disciplinare Convocazione dei genitori in caso di reiterazione dei comportamenti neglienti.
1. Manomissione e/o danneggiamento di documenti digitali o cartacei relativi: a) alla valutazione degli apprendimenti b) al voto di condotta c) alla giustificazione delle assenze	Sospensione dalle lezioni fino a 15 gg. e riparazione del danno.

C. Comportamento non rispettoso nei confronti dei compagni e di tutto il personale della scuola / Contrasto ai fenomeni di Cyberbullismo

Premesso che il Dirigente Scolastico per i comportamenti sotto elencati nella sua veste di pubblico ufficiale ha l'obbligo di riferire tempestivamente all'autorità giudiziaria quanto appreso previa relazione o denuncia messa a verbale dei fenomeni di Cyberbullismo subiti dalla vittima del fatto di reato e quindi salvo che i comportamenti sotto elencati non costituiscano condotte di rilevanza penale più gravi i seguenti atti di Cyberbullismo sono così sanzionati:

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	
1. Atti di cyberbullismo Flaming: pubblicazione di messaggi aggressivi, violenti e denigratori contro un utente che sta svolgendo una determinata attività <i>online</i> (ad esempio quando scrive su un <i>social network</i>).	Allontanamento dalle lezioni fino a 15 gg.	
2. Harassment: invio continuo e reiterato di una moltitudine di messaggi informatici di carattere volgare, aggressivo e minatorio attraverso sms, mail, <i>chat</i> , <i>social network</i> .	Allontanamento dalle lezioni fino a 15 gg.	
3. Denigration: diffusione in via informatica o telematica di notizie, fotografie/video che offendono la reputazione o l'immagine della vittima.	Allontanamento dalle lezioni fino a 15 gg	
4. Impersonation: attività non autorizzate poste in essere da un soggetto che si è appropriato delle credenziali di accesso e di account a Social network per creare imbarazzo alla vittima.	Allontanamento dalle lezioni fino a 15 gg.	

5. Outing and trickery: diffusione in rete di dati, immagini intime o altro materiale sensibile senza l'approvazione della vittima o addirittura contro la sua esplicita volontà.	Sospensione dalle lezioni fino a 15 gg.
D) Contrasto ai fenomeni di violenza e intimidazione verso le persone anche nelle forme dei comportamenti di Bullismo, atti di vandalismo in danno degli arredi, della strumentazione didattica e delle strutture dell'Istituto, furto.	
Premesso che il Dirigente Scolastico per i comportamenti sotto elencati nella sua veste di pubblico ufficiale ha l'obbligo di riferire tempestivamente all'autorità giudiziaria quanto appreso previa relazione o denuncia messa a verbale dei comportamenti violenti e intimidatori verso gli altri anche nelle forme di Bullismo subiti dalla vittima del fatto di reato e quindi salvo che i comportamenti sotto elencati non costituiscano condotte di rilevanza penale più gravi le condotte ascrivibili a comportamenti violenti e intimidatori verso gli altri anche nelle forme di Bullismo sono così sanzionati:	
1. Comportamenti violenti e intimidatori verso gli altri, anche nelle forme di Bullismo. Grave mancanza di rispetto ed uso di linguaggio offensivo e intimidatorio nei confronti del personale scolastico.	• Allontanamento dalle lezioni fino a 15 gg. • Allontanamento dalla Comunità scolastica oltre i 15 gg • Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni • Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di maturità
2. Danneggiamento di oggetti altrui	• Nota disciplinare • Allontanamento dalle lezioni fino a 15 gg.
3. Uso di un linguaggio non consono all'ambiente scolastico	• Richiamo verbale • Nota disciplinare

E) Comportamento non rispettoso del patrimonio della scuola		
1. Mancato rispetto e danneggiamento degli ambienti, delle suppellettili e delle attrezzature	Sospensione dalle lezioni fino a 15 gg.	
2. Furto	Sospensione dalle lezioni fino a 15 gg.	
3. Mancata osservanza delle norme di sicurezza	- Nota disciplinare - Sospensione dalle lezioni fino a 15 gg.	
F) Uso di sostanze psicotrope	Informativa alle forze dell'ordine	Rilevazione infrazione da parte del personale scolastico previa relazione sottoscritta indirizzata al Dirigente Scolastico

Art. 5

Divieto di uso del cellulare

- a) In ottemperanza alle linee di indirizzo emanate dal MIM con Nota 3392 del 16/06/2025, e per le motivazioni in essa esposte, è vietato l'uso degli smartphone durante le attività didattiche, e più in generale per l'intero orario scolastico. Pertanto ciascun alunno/a dovrà spegnere il proprio dispositivo all'ingresso nell'Istituto, riaccendendolo solo all'uscita, al termine dell'orario scolastico. Il divieto è esteso a tutto il tempo scuola, ivi compresa la ricreazione.
- b) È fatto salvo l'uso occasionale, tassativamente ed esclusivamente dietro richiesta motivata ed autorizzazione del personale docente o del dirigente, con specifico riferimento a particolari esigenze personali o eventi significativi per la vita della comunità scolastica (es. uscite didattiche e viaggi di istruzione).
- c) L'eventuale autorizzazione è sempre condizionata al rispetto della dignità umana.
- d) Fatta salva l'autorizzazione del docente o del dirigente, e sempre alle suddette condizioni, è consentito l'utilizzo del telefono cellulare nei seguenti casi:
 - utilizzo previsto dal PEI o dal PDP come supporto all'apprendimento;
 - utilizzo strettamente funzionale allo svolgimento delle attività didattiche negli indirizzi che fanno uso di strumenti tecnologici con modalità di accesso individuale per cui si richiede l'uso dello smartphone, limitatamente allo stretto necessario;
 - presenza di condizioni di salute, debitamente documentate, che richiedano l'uso indispensabile di smartphone collegati a dispositivi salvavita, o utili a segnalazioni mediche da remoto.
- e) In orario di servizio, fatti salvi i casi di utilizzo indispensabile connesso con lo svolgimento del

servizio stesso, anche il personale docente e ATA si astiene dall'utilizzo del telefono cellulare, nell'ottica di un'efficace azione educativa e di buon esempio.

- f) All'inizio di ogni lezione, il docente ricorda agli alunni e alunne il divieto, raccomandando di tenere spento il proprio dispositivo. Nel caso di infrazione al divieto, il docente esperisce preliminarmente interventi di tipo persuasivo ed educativo, invitando lo/la studente/ssa allo spegnimento immediato. In caso di insuccesso degli interventi e di recidiva, allo scopo di garantire l'efficacia educativa dell'intervento correttivo della scuola e di ripristinare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica, il docente invita lo studente o la studentessa a consegnare provvisoriamente il dispositivo spento, impregiudicata ogni valutazione circa la rilevanza disciplinare della condotta da parte dell'organo competente ai sensi del Regolamento. Il dispositivo, se spontaneamente consegnato dallo/a studente/ssa al docente, sarà custodito a cura del dirigente o di un suo collaboratore e al termine delle lezioni riconsegnato agli esercenti la responsabilità genitoriale, o direttamente allo studente o studentessa se da questi delegato/a. La mancata ottemperanza all'invito del docente seguita da recidiva nell'utilizzo costituisce autonoma infrazione punibile ai sensi del presente Regolamento.
- g) In caso di infrazione al divieto saranno comminate le seguenti sanzioni:
- al primo richiamo non seguito da recidiva: nessuna sanzione;
 - al secondo richiamo: nota disciplinare ed invito alla consegna spontanea;
 - al terzo richiamo in caso di non ottemperanza all'invito: sospensione delle lezioni da uno a quindici giorni, secondo le procedure previste dal presente Regolamento.

Art. 6

Impugnazioni

Ai sensi del D.P.R. 249/1998 modificato dal D.P.R. 235/2007 e dal D.P.R. 134/2025, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'*Organo di garanzia*., da parte di chiunque ne abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento di irrogazione.

L'Organo di garanzia decide nel termine di quindici giorni confermando, modificando o respingendo la sanzione.

Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata.

Come stabilito dalla normativa, e secondo le modalità in essa previste, è possibile presentare ulteriore ricorso contro la decisione dell'Organo di Garanzia interno all'Organo di Garanzia presso l'USR per la Lombardia presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che decide in via definitiva.

Art. 7

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al DPR 235/2007 e DPR 249/98 e dalle altre norme vigenti.

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NELLE STRUTTURE E NEI LOCALI DELL'ISTITUTO

Art. 1. Scopo e campo di applicazione

Con il presente regolamento l'Istituto si impegna a far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa.

Art. 2. Riferimenti normativi

Il presente regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli allievi, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituto, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione e dal D.lgs. 81/08.

Sono riferimenti normativi del presente Regolamento la L. 584/75, il DPCM 14/12/95, la L. 448/01, la L. 3/03, il DL 104/13 convertito in L. 128/13.

Art. 3. Locali soggetti al divieto

È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali di tutti i plessi dell'Istituto, e precisamente: negli atri ed ingressi, aule,

corridoi, uffici del personale e del dirigente, archivi, biblioteche, scale, ascensori, disimpegni, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per le riunioni, sale d'attesa, spazi destinati a ristoro, bagni, spogliatoi.

Altresì il divieto viene esteso alle scale di sicurezza esterne e, in osservanza della L. 128/13, agli spazi esterni della scuola, comprese le zone prospicienti agli ingressi, le aree destinate a parcheggio e tutte le aree di pertinenza dell'Istituto.

Nelle aree e nei locali suddetti è ugualmente vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche.

Art. 4. Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

Sono individuati con apposita comunicazione i responsabili preposti all'applicazione del divieto, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del DPCM 14.12.95 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16.12.04.

È compito dei responsabili preposti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi dove vige il divieto;
- vigilare sulla corretta osservanza del divieto da parte di tutti i soggetti presenti nella scuola (allievi, personale docente e non docente, genitori, visitatori) e procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

È peraltro compito di tutto il personale della scuola intervenire in caso di constatazione di infrazione, segnalando gli autori della stessa ai responsabili preposti.

Art. 5. Procedura di accertamento, contestazione e notificazione

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 4 procedono alla contestazione immediata al trasgressore, previa redazione in duplice copia del verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica. In mancanza di contestazione personale, gli estremi della violazione debbono essere notificati all'interessato entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R. Se il trasgressore è minorenne, la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria potestà. I soggetti di cui all'art. 4 procedono

in maniera autonoma all'accertamento della violazione e alla redazione del relativo verbale.

Art. 6. Sanzioni

Come stabilito dall'art. 7 della L. 584/75 e successive modificazioni, e dalla L. 311/2004 "Legge finanziaria 2005", i trasgressori sono soggetti ad una sanzione amministrativa, cioè al pagamento di una somma da 27,5 Euro a 275 Euro. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

Ai sensi della L. 689/81 art. 16, per la violazione è ammesso il pagamento entro 60 giorni in misura ridotta, pari al doppio del minimo edittale.

I dipendenti che non osservino il divieto possono anche essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente.

Art. 7. Pagamento delle sanzioni

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'ente scolastico è vietata la riscossione della sanzione amministrativa.

Il trasgressore dovrà versare la somma sopra indicata entro 60 giorni dalla notifica effettuando il versamento all'Agenzia delle Entrate.

A comprova dell'avvenuto pagamento il trasgressore dovrà far pervenire o consegnare copia della ricevuta presso la segreteria dell'Istituto. Trascorsi inutilmente i termini di legge, l'Istituto, ai sensi della L. 689/81 art. 17, procederà a trasmettere rapporto al Prefetto di Firenze per i successivi adempimenti di legge.

Art. 8. Scritti difensivi

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire scritti difensivi al Prefetto.

Art. 9. Norma finale Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.